

## Non serve conservare scontrini e fatture per la detrazione delle spese sanitarie

Per la detrazione delle spese sanitarie nel modello 730 o nel modello Redditi non è necessario presentare e conservare scontrini e fatture, è sufficiente il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria o l'elenco di quelle presenti nella precompilata dell'Agenzia delle entrate. In caso di utilizzo del citato elenco delle spese sanitarie prelevabile dalla dichiarazione precompilata, lo stesso diviene alternativo agli scontrini e alle fatture, acquisendo piena validità

anche per Caf e professionisti, se corredato da una dichiarazione sostitutiva in cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.

Mandolesi a pag. 31



Questo quanto emerge dalle istruzioni per il modello Redditi 2026 dell'Agenzia delle entrate

# Spese di salute, addio scontrini

## Per il 730 basta il prospetto del Sistema tessera sanitaria

DI GIULIANO MANDOLESI

**P**er la detrazione delle spese sanitarie in fase di redazione del modello 730 o del modello Redditi non è necessario presentare e conservare scontrini e fatture, ma è sufficiente avere il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria o l'elenco di quelle presenti nella precompilata dell'Agenzia delle entrate.

In caso di utilizzo del citato elenco delle spese sanitarie prelevabile dalla dichiarazione precompilata, lo stesso diviene alternativo agli scontrini e alle fatture, acquisendo piena validità, anche per Caf e professionisti, se corredato

da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.

Questo è quanto risulta dalla lettura incrociata delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2026, della Faq dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2025 e della circolare 14/E/2023, in relazione alla gestione degli oneri probatori necessari per poter detrarre (o dedurre) le spese sanitarie.

**I prospetti alternativi agli scontrini.** L'Agenzia delle entrate, nella Faq del 17 luglio 2025, ha specificato che, relativamente alle spese

sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi, sia nel 730 sia nel modello Redditi persone fisiche, in alternativa ai singoli documenti di spesa come scontrini, ricevute e fatture, è possibile esibire, ai fini della detrazione o deduzione, il prospetto di dettaglio delle spese sostenute disponibile nel Sistema tessera sanitaria.

Nel declinare la risposta, l'Agenzia delle entrate cita anche la circolare 14/E/2023, che sul medesimo argomento entra maggiormente nel det-



Peso: 1-8%, 31-39%

taglio, specificando che è utilizzabile anche il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportato nella dichiarazione precompilata.

In questo caso, per far assumere piena validità al prospetto, il contribuente deve esibire e consegnare al Caf o al professionista che redige la dichiarazione anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445 del 2000, con cui attesta che lo stesso corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria.

In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata, va ricordato che, in assenza di modifiche dei dati in essa presenti, è previsto l'esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi; qualora invece si intervenga sul modello, è necessario conservare la documentazione relativa a tutti gli oneri.

Qualora si intenda variare il dato delle spese sanitarie "note" all'amministrazione finanziaria, il redattore del mo-

dello dovrà acquisire copia della documentazione, in alternativa del prospetto dettagliato delle spese, oltre ai singoli documenti di spesa non indicati in esso per il cui importo è stata effettuata la modifica, poiché, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2014, l'Agenzia delle entrate potrà effettuare il controllo formale unicamente su tali documenti.

**Il pagamento deve essere tracciato.** Come ricordato nella guida alla redazione della dichiarazione 2025, dal 2020 la detrazione delle spese sanitarie spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili", fatta eccezione per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn (articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2020).

L'Agenzia delle entrate, in merito alla citata deroga per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn, segnala che la stessa prende a riferimento il soggetto che eroga la prestazione cui si riferisce la spesa, senza disporre che si debba trattare di prestazione resa in convenzione con il Ssn. Si ritiene pertanto che il contribuente abbia diritto alle detrazioni spettanti per i pagamenti effettuati per tutte le prestazioni sanitarie, anche se effettuate in contanti, rese dalle strutture pubbliche e dalle strutture private accreditate al Ssn, sia in convenzione con il Ssn sia in regime privato.

